DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 42/2026

del 6 febbraio 2026

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2026/966]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali nel settore del trasporto occasionale di passeggeri e per quanto riguarda il potere degli Stati membri di imporre sanzioni in caso di infrazioni al regolamento (UE) n. 165/2014 commesse in un altro Stato membro o in un paese terzo ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2024/773 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la decisione 2009/992/UE per quanto riguarda i requisiti minimi relativi ai dati supplementari da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada ([2]).

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 19aa (Decisione 2009/992/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:
"modificata da:

— **32024 D 0773**: Decisione di esecuzione (UE) 2024/773 della Commissione, del 4 marzo 2024 (GU L, 2024/773, 6.3.2024)".

2. Al punto 24e (regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

"- **32024 R 1258**: Regolamento (UE) 2024/1258 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024 (GU L, 2024/1258, 2.5.2024)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2024/1258 e della decisione di esecuzione (UE) 2024/773 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2026 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

([1]) GU L, 2024/1258, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1258/oj.
([2]) GU L, 2024/773, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/773/oj.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.